

con un contributo di 5 milioni di euro. Nel dicembre del 2007 è stato, inoltre, approvato un contributo di 30 milioni di euro come anticipo del X FES, utilizzando risorse disimpegnate del IX FES. La BEI ed altri donatori si sono impegnate a fornire risorse aggiuntive per un importo di 250 milioni di euro.

Gli organi del TF sono: a) il Comitato Esecutivo, formato da rappresentanti dei donatori, che decide in merito alla compatibilità, con i criteri di eleggibilità definiti nell'Accordo istitutivo, dei progetti proposti dalla BEI e dalle istituzioni, Agenzie di sviluppo e banche nominate dai donatori, valutando inoltre l'efficacia delle attività finanziate dal Fondo; b) lo Steering Committee, che elabora le linee strategiche del TF e include il Segretariato ACP e rappresentanti dell'UA (Unione Africana) e delle sue Comunità Economiche Regionali, oltre che della Commissione e degli SM; c) il Gruppo dei Finanziatori, formato dalle istituzioni che possono proporre al Comitato Esecutivo i progetti da finanziare.

Nel 2008, il TF ha approvato quattro operazioni, per un ammontare di 47,8 milioni di euro (con un incremento triplo rispetto ai 15,5 milioni di euro approvati nel primo anno), tra cui 2 progetti di assistenza tecnica e 2 operazioni nel campo dell'energia e dei trasporti per complessivi 44 milioni di euro, sotto forma di sussidio al tasso di interesse.

8. Accordi di Partenariato Economico – APE

Nel 2008 la Commissione ha proseguito, a livello regionale, nelle attività di negoziazione degli Accordi di Partenariato Economico (APE), previsti dell'art. 36 dell'Accordo di Cotonou, che mirano a introdurre un nuovo sistema di relazioni commerciali compatibile con le regole dell'OMC66, basato sul libero scambio tra UE e ACP. L'obiettivo di questi accordi è di eliminare progressivamente gli ostacoli che intralciano i reciproci rapporti commerciali e di approfondire la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio, promuovendo l'integrazione graduale dei paesi ACP nell'economia globale, sulla base di un sistema di regole trasparenti e prevedibili. Essi prevedono misure di accompagnamento per sostenere le necessarie riforme di politica economica nei paesi ACP nei settori del commercio e dei servizi.

Gli Stati ACP hanno costituito 6 gruppi regionali: la Comunità Economica dell'Africa Occidentale, la Comunità Economica e Monetaria dell'Africa Centrale, la Comunità Economica dell'Africa del Sud (ESA), la Comunità dell'Africa Orientale (EAC), la Comunità Caraibica con la Repubblica Dominicana (CARIFORUM) e la Regione del Pacifico.

Nell'ottobre del 2008, dopo un intenso negoziato, è stato finalizzato il primo APE complessivo con tutti i 15 Stati membri del CARIFORUM, che copre i settori dei servizi, del commercio e dell'aiuto allo sviluppo. Sono in via di elaborazione alcuni dei venti programmi settoriali che dovranno coprire tutte le aree dell'accordo, traducendo le previsioni di cooperazione dell'EPA in azioni concrete. Questi programmi mirano a specificare quali azioni la regione deve intraprendere a livello nazionale e regionale per mantenere gli impegni definiti dall'accordo.

Nel mese di novembre è stato firmato, inoltre, un Accordo interinale con la Costa d'Avorio. Sono proseguiti poi i negoziati nelle altre cinque regioni, con l'obiettivo di concludere Accordi complessivi nel più breve tempo possibile.

A maggio del 2009 risultano coperti da Accordi, complessivi o parziali, 36 paesi ACP.

⁶⁶ Gli APE rappresentano una risposta al problema sollevato dagli accordi commerciali preferenziali conclusi dalla UE con i Paesi ACP, considerati discriminatori e non reciproci, come tali incompatibili con le regole dell'OMC.

La risposta dell'Unione Europea alla crisi alimentare

Il 2008 è stato un anno impegnativo per l'UE e per i suoi partner dello sviluppo. L'aumento dei prezzi dei beni alimentari e delle materie energetiche e l'esplosione della crisi finanziaria hanno messo alla prova le capacità dell'UE di mantenere gli impegni assunti e di far fronte alle nuove emergenze. La Commissione europea si è attivata rapidamente per cercare di limitare l'impatto della crisi sui paesi in via di sviluppo, adottando nel mese di aprile la Comunicazione "Supporting development countries in coping with the crisis" (COM 2009-160)

Per contrastare la crisi alimentare, l'Unione Europea ha fatto ricorso a diversi strumenti.

La principale misura adottata è stata la creazione della Food Facility, approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel dicembre 2008 sulla base di una proposta della Commissione, per la quale è stato stanziato un importo di 1 miliardo di euro proveniente dal bilancio comunitario. La Food Facility finanzia misure volte a rafforzare la capacità produttiva e la governance del settore agricolo e fornire una risposta rapida e diretta alle popolazioni locali colpite dagli effetti negativi della volatilità dei prezzi dei beni alimentari. La facility avrà una durata triennale (2008-2010), consentendo in tal modo di passare da una fase di emergenza a una fase di cooperazione allo sviluppo a lungo termine.

È stata stanziata, inoltre, una somma di 200 milioni provenienti dalla riserva del X FES a favore di 30 paesi ACP maggiormente colpiti dalla crisi alimentare. L'attuazione di quest'ultima iniziativa, approvata dal Comitato FES nel dicembre 2008, è iniziata nel 2009, attraverso l'integrazione dei programmi di aiuto al bilancio già esistenti nei paesi beneficiari, oppure, dove ciò non è possibile, attraverso progetti o accordi di finanziamento con reti sociali di protezione.

La Commissione ha poi aumentato di 140 milioni il budget per l'assistenza alimentare, gestito dalla Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari, attingendoli alla riserva per gli aiuti di emergenza, e ha riallocato delle somme destinate alla sicurezza alimentare alle popolazioni più vulnerabili. La Commissione ha deciso, altresì, di incrementare i livelli di assistenza macro-finanziaria verso i paesi più bisognosi in base a una valutazione caso per caso. Sono stati mobilitati, infine, ulteriori 50 milioni dal programma tematico del DCI sulla sicurezza alimentare, che interessa 12 paesi in via di sviluppo.

Nonostante la crisi economica e finanziaria, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno riaffermato i loro impegni per aumentare l'aiuto allo sviluppo nei prossimi anni. Il tema della risposta alla crisi economica e finanziaria ha continuato a impegnare la Commissione e gli SM anche nel 2009, con l'adozione nel mese di aprile una Comunicazione sulle misure per sostenere i paesi in via di sviluppo a far fronte alla crisi finanziaria, con le relative Conclusioni del Consiglio europeo.

9. L'Italia e il FES

La quota sottoscritta dall'Italia nella costituzione del X FES è pari al 12,86 per cento, superiore a quella detenuta nella precedente ricostituzione, pari a 12,54, e corrisponde a un impegno finanziario di 2.917 milioni di euro, con un aumento pari al 68 per cento rispetto al precedente FES (1.730 milioni di euro). Nel 2008 i contributi versati dall'Italia per il Fondo Europeo di Sviluppo, sulla base delle richieste formulate dalla Commissione agli Stati membri, sono stati pari a € 401.144.000, di cui 365.419.962 alla Commissione e 35.724.038 alla BEI per l'*Investment Facility*.

Aggiudicazione di appalti nel 2008

La realizzazione concreta dei progetti finanziati dal FES, per quanto riguarda l'esecuzione di opere e la fornitura di beni e servizi, avviene attraverso bandi di gara internazionali riservati alle imprese degli Stati membri dell'UE e degli Stati ACP, eccettuati i casi di deroga previsti dall'Accordo di Cotonou (Allegato IV), nei quali è possibile estendere la partecipazione alle gare a imprese di altri PVS.

Ad oggi (11 novembre 2009) la Commissione non ha fornito i dati aggregati sugli appalti che le imprese degli SM e dei Paesi ACP si sono aggiudicati nel 2008, avendo scelto di seguire un nuovo approccio di tipo "comunitario", che prescinde dai benefici conseguiti a livello nazionale. È possibile, tuttavia, reperire informazioni sui singoli contratti che sono stati aggiudicati nel 2008 dagli SM sul sito <http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries>. Tuttavia, la difficoltà di lettura e interpretazione dei dati disaggregati (che in passato la Commissione elaborava, pervenendo per ogni SM a un quadro complessivo sui risultati del procurement nell'anno di riferimento) non permette - senza l'intermediazione degli esperti della Commissione - di arrivare a risultati aggregati "attendibili".

Si ripropongono, quindi, in quanto sono gli unici disponibili, i dati aggregati relativi al 2007, dai quali risulta che l'Italia ha registrato un rallentamento rispetto agli ultimi anni, con l'aggiudicazione di contratti per un importo di 69,50 milioni di euro (a fronte degli 85 milioni di euro del 2006, dei 99 milioni del 2004 e dei 153 milioni del 2005), pari a una quota del 5,88 per cento del valore totale degli appalti aggiudicati. L'Italia si pone, tuttavia, in seconda posizione nella classifica dei paesi europei, dopo la Francia, che continua ad avere la quota più alta di appalti aggiudicati (nel 2007 il 29,90 per cento). Le risorse assegnate nel 2007 agli attori italiani si riferiscono all'incirca per il 63 per cento ad appalti per lavori, per il 9 per cento a forniture e per il 29 per cento ai servizi, registrandosi, rispetto all'anno precedente, un decremento nel settore dei lavori a favore di quello dei servizi.

La tabella seguente riassume i risultati delle aggiudicazioni degli appalti nel 2007 per gli Stati membri che hanno registrato le quote maggiori.

Procurement FES, anno 2007

	Lavori (%)	Servizi (%)	Forniture (%)	Totale (%)	Totale (milioni di euro)
Francia	33,90	23,70	14,32	29,90	353,30
Italia	5,59	6,16	7,91	5,88	69,50
Germania	4,31	9,45	4,03	5,72	67,63
Belgio	0,48	18,36	2,67	5,58	65,96
Portogallo	8,63	0,06	-0,18	5,58	67,64
Regno Unito	0,71	10,30	2,91	3,50	41,41
Spagna	1,02	5,97	6,05	2,69	31,87
Paesi Bassi	0,34	2,74	0,41	1,00	11,92
Paesi ACP	43,59	18,35	56,34	37,32	441,10

I dati disponibili confermano la tendenza a una perdita di posizioni da parte degli Stati membri a vantaggio dei Paesi ACP⁶⁷, che hanno ottenuto, come si evince dalla tabella, i risultati migliori. Ciò è in linea con gli obiettivi delle procedure adottate per la realizzazione dei progetti finanziati dal FES, che prevedono la delega delle attività esecutive ai Paesi beneficiari. Alcuni SM, quali la Germania e il Regno Unito, si avvalgono in misura consistente di beneficiari terzi quali capofila dei consorzi di imprese coinvolti nei progetti, il che contribuisce alla crescita del *procurement* dei Paesi ACP. Per quanto riguarda, invece, gli SM, solo la Francia continua a mantenere una solida posizione, addirittura registrando risultati migliori rispetto allo scorso anno (20,77%). Tutti gli altri Paesi mostrano un *procurement* in calo, come i Paesi Bassi che arretrano pesantemente (dal 7,19% all'1%) e il Portogallo (dal 10,33% nel 2006 al 5,58%). Anche per l'Italia si è riscontrata una diminuzione, se pure minore, della percentuale del valore complessivo dei contratti aggiudicati (dal 7,40% del 2006 al 5,88%). Il nostro paese si colloca al 2° posto nella graduatoria degli SM, ma il distacco con la Francia è notevole.

L'ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA COMMISSIONE

L'attività di assistenza esterna della Commissione europea si realizza, oltre che con il FES, anche attraverso altri strumenti finanziati con il bilancio comunitario: il DCI (*Development Cooperation Instrument*), di cui si dirà oltre, l'ENPI (*European Neighbourhood and Partnership Instrument*), relativo ai Paesi del Mediterraneo, e l'IPA (*Instrument for Pre-Accession Assistance*), che riguarda i Paesi candidati ad entrare nell'Unione europea.

L'ammontare delle risorse gestite dalla Commissione e dalle sue delegazioni nell'espletamento dell'attività di assistenza esterna è aumentato costantemente e in modo significativo negli ultimi anni. Nel 2008, i fondi impegnati complessivamente hanno raggiunto i 7,984 miliardi di euro (di cui 7,486 costituiscono Aiuto Pubblico allo Sviluppo - APS), con un incremento di circa il 90% rispetto al 2001, mentre le erogazioni sono state pari a 7,894 miliardi (di cui 6,006 come APS). Il settore principale finanziato dalla Commissione è stato quello delle infrastrutture sociali (32,1%), seguito da aiuto al bilancio e aiuto alimentare (22,2%), infrastrutture economiche (14,9%), aiuti umanitari (9,3%), settori trasversali (8,3%), spese amministrative e sostegno a ONG (6,5%), produzione agricola, forestale, industriale, ecc. (6,2%) e attività relative al debito (0,5%).

DCI

Il *Development Cooperation Instrument* (DCI), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, è il meccanismo finanziario con cui la Commissione fornisce assistenza ai PVS dell'Asia e dell'America Latina. Esso ha una dotazione di 16,897 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Il DCI si focalizza sul raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, sull'integrazione regionale e su sfide di carattere regionale, attraverso programmi geografici e tematici, che prevedono misure differenziate in base alle necessità e alla specifica situazione di ciascun paese

Nell'ambito di intervento del DCI, possono individuarsi tre funzioni principali.

La prima consiste nel fornire assistenza al Sudafrica e a 47 paesi dell'America Latina, dell'Asia (compresa l'Asia centrale) e del Medio Oriente (Iran, Iraq e Yemen), che non beneficiano di

⁶⁷ L'Allegato IV dell'accordo di Cotonou stabilisce che le persone fisiche o giuridiche dei PVS che non siano ACP possono partecipare all'aggiudicazione di contratti finanziati dal FES nelle seguenti ipotesi: a) su richiesta degli ACP interessati, al fine di ottimizzare i costi delle operazioni; b) quando la Comunità partecipi al finanziamento di schemi regionali o interregionali che interessino tali PVS; c) in caso di progetti e programmi di cofinanziamento; d) per interventi di assistenza all'emergenza.

altri strumenti finanziari dell'UE (FES, ENPI o IPA).

In secondo luogo, il DCI sostiene il processo di adattamento di 18 paesi ACP che hanno firmato il Protocollo sullo Zucchero, che fa seguito alla riforma del regime dello zucchero adottata dall'Unione Europea. Per questa linea di intervento sono stati stanziati 1,244 miliardi di euro.

Il DCI finanzia, inoltre, 5 programmi tematici: sostegno allo sviluppo del capitale umano; ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, inclusa l'energia; attori non statali e autorità locali nello sviluppo; sicurezza alimentare; migrazione e asilo. Questi programmi riguardano settori trasversali, che vanno a beneficio anche dei paesi FES ed ENPI.

Per i programmi geografici del DCI, nel 2008 sono stati impegnati complessivamente 1.371 milioni di euro (a fronte dei 1.362 del 2007) e sono stati erogati 1.137 milioni (contro i 1.279 dell'anno precedente). Le risorse impegnate sono state destinate per il 66% al settore delle infrastrutture sociali.

Per i programmi tematici, nel 2008 gli impegni ammontano a 956 milioni di euro (a fronte di 834 milioni nel 2007), mentre le erogazioni sono state pari a 838 milioni (745 nel 2007).

Per quanto riguarda l'area asiatica, le risorse messe a disposizione dal DCI per il periodo 2007-2013 sono pari a 5,2 miliardi di euro. Nel 2008 il rafforzamento delle relazioni UE-Asia ha continuato a rappresentare una delle priorità principali della politica di assistenza esterna dell'Unione Europea. Sul piano operativo, è iniziata una revisione a medio termine dei programmi indicativi pluriennali per il periodo 2007-2010, allo scopo di esaminare la coerenza dei documenti di strategia regionali e nazionali. Nel secondo anno di attuazione del DCI, la Commissione ha impegnato 664 milioni di euro per programmi e progetti orientati alle *policies* e alle riforme, molti dei quali finanziati in collaborazione con altri donatori. Di questi 664 milioni, 307 (43%) saranno erogati attraverso l'aiuto al bilancio, rafforzando in tal modo l'*ownership* dei paesi beneficiari.

Per l'Asia Centrale sono stati impegnati 63 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento complessivo di 719 milioni), che saranno erogati secondo un approccio a progetto, ad eccezione del Kirghizistan, dove è stato adottato un *Budget Support* settoriale a sostegno della riforma dei sistemi di protezione sociale.

Per la cooperazione con l'America Latina, il DCI prevede uno stanziamento complessivo di 2.690 milioni di euro per il periodo 2007-2013, destinati agli obiettivi principali del sostegno alla coesione sociale e all'integrazione regionale e al rafforzamento della *good governance*. Nel 2008, la cooperazione ha approvato 18 azioni di cooperazione bilaterale, con un impegno finanziario complessivo di più di 348 milioni di euro. I principali settori di intervento interessati sono stati l'educazione e la cultura, seguiti da commercio e integrazione regionale, coesione sociale e sviluppo economico, *good governance* e diritti umani.

Nel corso degli ultimi anni, l'aiuto al bilancio è diventato lo strumento preferito di cooperazione con i paesi dell'America Latina. Nel 2008, l'Unione Europea ha impegnato un totale di 166 milioni di euro a sostegno di un programma per la riduzione della povertà in Honduras, per il miglioramento della spesa sociale e per migliorare le opportunità economiche in Ecuador, per il settore educativo in Paraguay e a sostegno del piano nazionale per i bacini idrici in Bolivia.

Per il Sudafrica, il DCI prevede uno stanziamento complessivo di 980 milioni di euro, di cui 405 milioni sono stati impegnati nel 2008. Il 90% dei programmi approvati sono state operazioni di aiuto al bilancio settoriale e programmi di supporto di politiche settoriali. Sono stati approvati quattro importanti programmi nelle due principali aree di cooperazione con il Sudafrica: la creazione di occupazione e lo sviluppo delle capacità nell'erogazione di servizi.

PAGINA BIANCA

Allegati

Riferimenti Normativi

Per quanto concerne i riferimenti normativi si elencano qui di seguito, distinte per organismo, le leggi di adesione e le leggi che hanno autorizzato i successivi aumenti di capitale e/o ricostituzioni delle risorse.

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)

Adesione: legge 23 marzo 1947, n.132.

- I aumento di capitale: legge 26 giugno 1960, n. 618.
- II aumento di capitale: legge 8 marzo 1965, n. 143.
- III aumento di capitale: legge 26 aprile 1974, n. 180.
- IV aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- V aumento di capitale: legge 4 dicembre 1981, n. 719.
- VI aumento di capitale: legge 18 aprile 1984, n. 87.
- VII aumento di capitale: legge 2 giugno 1988, n. 204.
- VIII aumento di capitale: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX aumento di capitale: legge 7 giugno 1990, n. 143.

International Development Association (IDA)

Adesione: legge 12 agosto 1962, n. 1478.

- I ricostituzione: legge 5 aprile 1966, n. 182.
- II ricostituzione: legge 18 dicembre 1970, n. 1060.
- III ricostituzione: legge 26 aprile 1974, n. 181.
- IV ricostituzione: legge 6 giugno 1977, n. 277.
- V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- VI ricostituzione: legge 4 novembre 1981, n. 629.
Contributo allo Special Fund: legge 18 luglio 1984, n. 369.
- VII ricostituzione: legge 26 aprile 1986, n. 153.
- VIII ricostituzione: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX ricostituzione: legge 31 gennaio 1992, n. 155.
- X ricostituzione I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.
- X ricostituzione - saldo: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
Interim Trust Fund: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- XI ricostituzione: legge 22 febbraio 1999, n. 38.
- XII ricostituzione: legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 1).
- XIII ricostituzione: legge 28 febbraio 2005, n.21 (art. 1).
- XIII ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n.33 (art.3).
- XIV ricostituzione: legge 27 dicembre 2007, n. 246 (art. 5); legge 29 novembre 2007, n. 222 (art. 18, comma 2).
- XV ricostituzione: decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

International Finance Corporation (IFC)

Adesione: legge 23 dicembre 1956, n. 1597.

I aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

II aumento di capitale: legge 28 ottobre 1986, n. 733.

III aumento di capitale: legge 11 febbraio 1991, n. 45.

IV aumento di capitale: legge 19 ottobre 1993, n. 426.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 134.

I aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 4).

ASEM Trust Fund in ambito Banca Mondiale

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 6).

ASEM TF2: legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 5)

Global Environment Facility (GEF)

Adesione: legge 31 gennaio 1992, n. 114.

I ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n. 381.

I ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 7).

II ricostituzione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 8).

III ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Rain Forest Trust Fund (RTF)

Legge 5 ottobre 1993, n. 411.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Adesione: legge 13 aprile 1977, n. 191.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 21 luglio 1984, n. 361.

VII ricostituzione: legge 22 ottobre 1990, n. 306.

VIII ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VIII ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 1).

Interamerican Investment Corporation (IIC)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 165.

I Aumento di capitale, legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 1)

Multilateral Investment Fund

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 10)

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)

Adesione: legge 4 ottobre 1966, n. 907.

I aumento di capitale: legge 2 febbraio 1974, n. 65.

II aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III aumento di capitale: legge 15 febbraio 1985, n. 24.

aumento speciale di capitale: legge 9 maggio 1988, n. 166.

IV aumento di capitale - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV aumento di capitale - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 3).

Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)

Adesione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

I ricostituzione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

II ricostituzione: legge 5 agosto 1981, n. 455.

III ricostituzione: legge 26 maggio 1984, n. 182.

IV ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 468.

V ricostituzione - I e II rata. Decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

V ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.167.

VI ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 5).

VII ricostituzione: legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art.3).

VIII ricostituzione: legge 27 dicembre 2007, n. 246 (art. 3)

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)

Adesione: legge 3 febbraio 1982, n. 35.

IV aumento di capitale: legge 11 luglio 1988, n. 268.

V aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 2).

Fondo Africano di Sviluppo (AfDF)

Adesione: legge 24 dicembre 1974, n. 880.

I ricostituzione: legge 8 agosto 1977, n. 606.

II ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.